

STATUTO**Art. 1 Costituzione**

E' costituita la Fondazione denominata Progetto Uomo.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Progetto Uomo ETS".

Art. 2 Sede

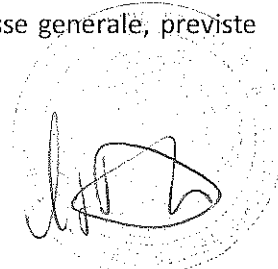
La Fondazione ha sede in Belluno, all'indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Essa persegue le proprie finalità principalmente in ambito della Regione Veneto ma potrà estendere le proprie attività in tutto il territorio italiano ed all'estero, in caso di progetti internazionali, e potrà provvedere, ai sensi di Legge, all'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici dove svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopo

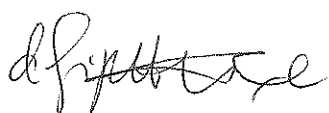
Conformemente allo spirito e alla tradizione maturati ad opera dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza nelle attività da questi rese al servizio del territorio e della comunità negli immobili costituenti il patrimonio della Fondazione, la Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

La Fondazione persegue le proprie finalità, in particolare finalità di solidarietà sociale, di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare. La Fondazione si prefigge inoltre di offrire una formazione e un aggiornamento qualificato e qualificante a quanti operano a diverso titolo nel campo dell'educazione, dei servizi sociali e della devianza. In tal senso i percorsi di formazione e di ricerca della Fondazione mirano ad approfondire e ad accrescere il bagaglio conoscitivo, metodologico, esperienziale e operativo dei partecipanti affinché in ogni intervento si ponga sempre al centro l'attenzione alla persona nel rispetto dei valori di solidarietà e condivisione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del d.lgs 117/2017, alle seguenti lettere:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- coltivare e promuovere - mediante la ricerca, lo studio e la sperimentazione- sia il progresso delle scienze dell'educazione sia la figura dell'educatore, al fine di tutelare il benessere globale ed etico della persona;
- contribuire sul piano italiano ed europeo alla promozione della figura professionale dell'educatore e dell'operatore di comunità terapeutica;
- formare in modo approfondito nei settori scientifici di competenza coloro che operano in campo pedagogico, per sviluppare nel contempo atteggiamenti professionali orientati ai valori universali quali la solidarietà, la condivisione, la gratuità, l'attenzione agli ultimi;
- fornire conoscenza e strumenti pedagogici, traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;
- coltivare forme di presenza e partecipazione, conformi alla natura della Fondazione, soprattutto dove esistono problemi attinenti alla formazione e alla tutela dei giovani in situazione di rischio o di disagio;
- elaborare percorsi formativi che utilizzino metodologie didattiche e tecnologiche innovative;
- dare organicità e spessore formativo all'esperienza dei centri federati alla Federazione Italiana Comunità Terapeutiche;



- curare la realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti con finalità analoghe, di Centri/Servizi per il sostegno alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro di persone e comunità svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà e strutture assistenziali, residenziali e sociali;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire il contatto con la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- formare il personale qualificato per tali servizi, promuovendo Istituti, Centri di formazione e Scuole professionali direttamente gestiti o consociati, in conformità alla legislazione vigente;
- fornire allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Aziende Sanitarie e ad altri organismi economici, amministrativi, assistenziali, sanitari, culturali, educativi, pubblici e privati, la prestazione, attraverso la dotazione di personale qualificato, di appropriati servizi.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- amministrare e gestire i beni, mobili ed immobili, di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- rilasciare garanzie, di ogni genere (es. fidejussioni, ipoteche, pegni, ecc.), a favore di altri Enti dalla stessa direttamente o indirettamente partecipati; la Fondazione può rilasciare garanzie anche a favore di altri enti senza scopo di lucro aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- richiedere ed ottenere finanziamenti da terzi per il mantenimento del proprio patrimonio e per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- elargire denaro, beni o servizi a favore di altri Enti dalla stessa direttamente o indirettamente partecipati, o a sostegno di persone.

La Fondazione può altresì svolgere l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al



pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

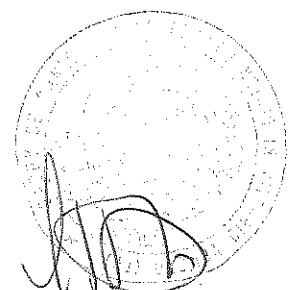
Art. 4 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili o altre utilità conferiti dal Fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa; dai contributi in qualsiasi natura, lasciati o donazioni apportati successivamente alla costituzione dal Fondatore e dai Cofondatori, dai sostenitori, da società, ovvero da privati cittadini con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte del Fondatore e dei Cofondatori, dai Sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini; dalle somme derivanti dagli utili e dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione statuirà siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio di inventario.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 d.lgs. 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma, concessi ed erogati dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017.



La Fondazione non può distribuire, in nessun caso e anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, cofondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Fondatore, Cofondatori e Sostenitori

E' considerato "Fondatore" colui che ha sottoscritto l'atto di fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può valutare altresì l'opportunità di attribuire con voto unanime la qualifica di "Cofondatore" a soggetti che, condividendo gli scopi e l'ispirazione della Fondazione, concorrano a integrare il patrimonio con un apporto di denaro o in natura, nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale.

Resta inteso che gli stessi soggetti potranno perdere tutti i diritti e i poteri connessi a tale qualifica su decisione motivata del Consiglio Generale, nel caso di inadempimento agli obblighi assunti.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ottenere in alcun caso la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

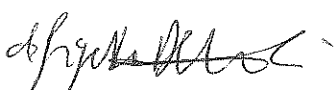
Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio Generale. Ottengono altresì tale qualifica le persone fisiche e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione rendendo attività di particolare rilievo o attribuendo alla stessa beni mobili.

Art. 6 Esercizio sociale e bilancio

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre al Consiglio Generale entro il 30 (trenta) aprile, salvo proroghe previste dalla normativa vigente, per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale,



FONDAZIONE PROGETTO UOMO

da sottoporre al Consiglio Generale entro il 30 (trenta) aprile, salvo proroghe previste dalla normativa vigente, per la definitiva approvazione.

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Direttivo, ove nominato;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

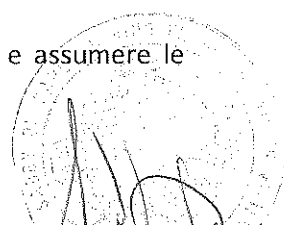
Art. 8 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed è costituito dal Fondatore e dai Cofondatori. La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

1. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, che sono altresì Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Fondatore;
2. Nominare il Revisore dei Conti;
3. Nominare formalmente i membri del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi del successivo art. 10;
4. Deliberare sugli indirizzi e i programmi di sviluppo della Fondazione, nonché sui provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi previsti dal presente statuto;
5. Garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità della Fondazione;
6. Determinare la misura e le forme di versamento del contributo di cofondazione e assumere le eventuali iniziative in caso di inadempienza degli obblighi inerenti;



7. Approvare il documento di programmazione annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
8. Fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e consuntivo;
9. Deliberare eventuali compensi per il funzionamento degli organi di cui all'art. 7, nei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. 117/2017;
10. Deliberare lo scioglimento della Fondazione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai membri al domicilio risultante da apposito registro conservato dalla Fondazione a cura del Consiglio di Amministrazione (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, p.e.c. o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal membro, fermo restando che quelli tra loro che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, p.e.c. o altro specifico recapito, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata). In caso di urgenza la convocazione può avvenire con tre giorni di preavviso, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica.

In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti; delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto con riferimento alle determinazioni di cui ai punti 3 e 6 del comma 3 del precedente articolo 8, fatto salvo quanto previsto al punto 1 dello stesso comma. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Per la delibera di scioglimento della Fondazione è prevista la delibera con la maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio Generale.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio ovvero da una persona estranea appositamente nominata dal Consiglio stesso.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è composto alternativamente da 3 (tre) membri oppure da 5 (cinque) membri. Nel caso di Consiglio composto da 3 (tre) membri, due sono nominati dal Fondatore e uno viene designato a maggioranza dai Cofondatori. Nel caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) sono nominati dal Fondatore e due designati a maggioranza dai Cofondatori.

I Consiglieri durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Ne caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo nel territorio dello Stato ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta della maggioranza con le stesse modalità di convocazione di cui al precedente art. 9. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purché siano presenti almeno due dei membri designati dal Fondatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

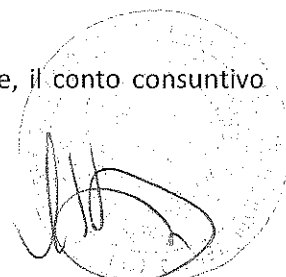
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la seduta e dal segretario, le cui funzioni sono svolte da un membro del Consiglio o da altra persona estranea appositamente nominata.

Art. 11 Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:

1. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi da riassumere in un documento programmatico sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale;
2. deliberare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, sentito il parere del Consiglio Generale;
3. deliberare, entro il mese di marzo di ogni anno, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, sentito il parere del Consiglio Generale;



4. predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS (Codice del Terzo Settore), documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
5. amministrare il patrimonio della Fondazione e prendere ogni inerente decisione;
6. deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. nominare i Cofondatori e i Sostenitori;
8. proporre lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
9. deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenesse necessarie o utili ai fini di un migliore funzionamento dell'Ente e raggiungimento dello scopo sociale;
10. determinare il limite annuo entro il quale la Fondazione può assumere, per il conseguimento dei suoi scopi, atti di disposizione del proprio patrimonio;
11. adottare, se opportuno, regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

Le determinazioni concernenti i punti 2, 3, 6, 8, 9 e 10 sono validamente adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto; le determinazioni di cui al punto 7 vengono assunte a maggioranza degli aventi diritto per la nomina dei Sostenitori e all'unanimità dei membri in carica per la nomina dei Cofondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare a un Comitato Direttivo una parte delle sue funzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

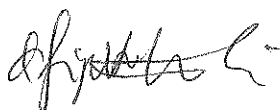
Art. 12 Comitato Direttivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con voto unanime, un Comitato Direttivo composto da tre membri e precisamente da un membro del Consiglio di Amministrazione (che presiederà le riunioni) e da due referenti per le aree di attività svolte dalla Fondazione.

Il Comitato Direttivo svolgerà, con poteri di ordinaria amministrazione, le attività delegate dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi da questo forniti e salvo quanto riservato al Consiglio stesso.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Comitato Direttivo dovrà relazionare sul suo operato.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricevimento da parte del destinatario, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.



Esso deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre l'intervento di almeno due membri; deve essere in ogni caso presente il membro facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del segretario, le cui funzioni sono svolte da un membro del Comitato o da persona estranea appositamente nominata.

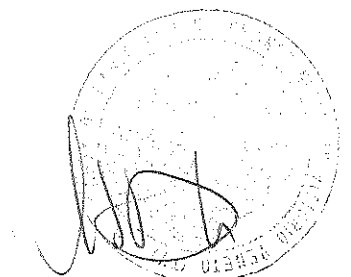
Art. 13 Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio Generale nomina nel suo interno il Presidente e un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; essi durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Spetta al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale con facoltà di nominare avvocati e procuratori e inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e li presiede;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento anche di competenza del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica nella prima seduta degli stessi che va convocata senza ritardo;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Art. 14 Organo di controllo



Il Consiglio Generale provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio Generale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Destinazione dei risultati

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle attività e finalità indicati nell'art. 3 del presente Statuto e impiegati, in ogni caso, per consentire il regolare andamento della Fondazione e garantire l'integrità del suo patrimonio e della sua azione nel tempo.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere stanziati somme destinate a progetti di collaborazione con gli enti aventi finalità analoghe e ispirati ai medesimi principi.



Art. 16 Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o con deliberazione del Consiglio Generale che nominerà anche il Liquidatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Il Consiglio Generale delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, nei limiti di cui all'art. 9 d.lgs 117/2017.

Art. 17 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

di seguito M. B. C.

M. B. C.

